

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE

Dott. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE

Dott.ssa ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE REL.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1195/2018 R.G.A.G. (a cui è riunita la causa civile n. 1196/2018 R.G.A.G. e la causa civile n. 1198/2018 R.G.A.G.), trattenuta in decisione all'udienza del 23 ottobre 2019, previa concessione del termine di giorni venti per la comparsa conclusionale e di ulteriori giorni venti per la memoria di replica, vertente

TRA

AL.OR., elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via (...), presso lo studio dell'Avv. Fr.Bi. che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di appello;

APPELLANTE

E

PE.FR., elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via (...), presso lo studio dell'Avv. Fr.Pe. che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di appello;

APPELLANTE

E

AN.DA. e LA.SA., elettivamente domiciliati in Cosenza alla Via (...), presso lo studio dell'Avv. Fr.Pe. che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di appello;

APPELLANTI

AR.FI., D'A.DA., D'A.MA., D'A.RO., rappresentati e difesi dall'Avv. Ma.Co. con domicilio eletto in Catanzaro presso lo studio dell'Avv. Sa.Al. alla Via (...), giusta procura in calce alla comparsa di risposta;

APPELLATI

FATTO E DIRITTO

1. Il giudizio di primo e di secondo grado 1.1. Con atto di citazione del 16 marzo 2011 Ar.Fi. e D'A.Da. convenivano al giudizio del Tribunale di Cosenza Al.Or., nonché La.Sa. e AN.DA., questi ultimi quali esercenti la responsabilità genitoriale su Al.Or., ed ancora Pe.Fr., Pe.Gi. e Sp.-Ma., questi ultimi entrambi quali esercenti la potestà genitoriale su Pe.Fr., nonché Ma.Ge., e Ma.Lu. e Fu.Pa., questi ultimi quali esercenti la potestà genitoriale su Ma.Ge., perché previo accertamento della responsabilità di Al.Or., Pe.Fr. e Ma.Ge. per aver perpetrato e/o concorso alla perpetrazione di violenza sessuale nei confronti di D'A.Da., fossero

condannati al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalle medesime subito in conseguenza della violenza predetta. Deducevano le istanti che un pomeriggio del novembre 2004, Da.D'A., nel mentre si trovava con un gruppo di amici, a causa della pioggia, si rifugiava presso una casa in costruzione sita in Mendicino (CS), C.da (...) dove Al.Or. con una scusa la induceva a recarsi dietro una colonna e qui, con l'uso della forza la costringeva a subire un rapporto sessuale completo, nel mentre Fr.Pe., complice di Al.Or., tratteneva l'amica Va.Sp., impedendole di andare a soccorrere l'istante, nonostante la stessa avesse chiesto, urlando, aiuto. Esponevano, altresì le istanti che successivamente al descritto episodio di violenza le due amiche venivano avvicinate da Ge.Ma., il quale si era offerto di portare a casa D'A.Da. e, approfittando dello stato di prostrazione della ragazza, con la forza imponeva a D'A.Da. un atto di masturbazione delle sue parti intime. Si costituiva in giudizio Ro.La., il quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, attesa l'assoluta genericità dei fatti posti a fondamento dell'azione.

Si costituiva in giudizio AN.DA., la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, chiedendo il differimento dell'udienza al fine di evocare in giudizio D'A.Ro., nei confronti del quale intendeva spiegare domanda di risarcimento per lite temeraria, così come nei confronti delle istanti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., previo accertamento della responsabilità dei genitori dell'istante D'A.Da., per culpa in vigilando ed in educando.

Si costituiva in giudizio La.Sa., il quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza nonché la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, chiedendo il differimento dell'udienza al fine di evocare in giudizio D'A.Ro., nei confronti del quale intendeva spiegare domanda di risarcimento per lite temeraria, così come nei confronti delle istanti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., previo accertamento della responsabilità dei genitori dell'istante D'A.Da., per culpa in vigilando ed in educando.

Si costituivano in giudizio Pe.Gi. e Sp. Ma. i quali contestavano le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda, di cui deducevano l'infondatezza.

Si costituiva in giudizio Ro.D'A., il quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti da Ad.Na. e Sa.La., di cui deduceva l'infondatezza, chiedendo, altresì, in via riconvenzionale, previo accertamento delle rispettive qualità, la condanna di Ro.La., Pa.Fu., Sa.La., Ge.Ma., Lu.Ma., Ad.Na., Fr.Pe., Giuseppe Pe. e Ma. Sp., al risarcimento dei danni dal medesimo subito per la vicenda in oggetto nella misura di Euro 200.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.

Si costituiva in giudizio Pe.Fr., il quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza, eccependo, in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, e chiedeva la condanna delle istanti al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Si costituiva in giudizio Ma.Ge., il quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza. Si costituivano in giudizio Ma.Lu. e Fu.Pa., i quali contestavano le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda di cui deducevano l'infondatezza, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva. Con comparsa di intervento depositata in data 16 novembre 2011 si costituiva in giudizio Ma.D'A., la quale si riportava alle considerazioni svolte nell'atto introduttivo in ordine alla responsabilità dei convenuti, e chiedeva che previo accertamento della responsabilità dei convenuti per i gravissimi danni subito da Da.D'A., fossero condannati gli stessi al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di Euro 200.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, dalla medesima subito, anche a titolo di danni riflessi.

Con sentenza n. 926/2018, pubblicata in data 19 aprile 2018, veniva rigettata la domanda proposta nei confronti di Ma.Ge., Ma.Lu., Fu.Pa., Pe.Gi. e Sp. Ma. e condannati Al.Or., La.Sa., AN.DA., nonché Pe.Fr.,

quest'ultimo nella misura del 30%, al risarcimento dei danni subiti dagli istanti da determinarsi nel prosieguo del giudizio.

Con sentenza n. 1112/2018, pubblicata il 12 maggio 2018, i convenuti Al.Or., La.Sa., AN.DA., nonché Pe.Fr., quest'ultimo in solido con i primi ed entro il limite del 30% del totale liquidato, venivano condannati all'integrale ristoro dei danni nei confronti di D'A.Da., nella misura di Euro 130.000,00, di Fi.Ar. nella misura di Euro 30.000,00, di D'A.Ma. nella misura di Euro 3.000,00, oltre interessi. I convenuti La.Sa. e AN.DA. venivano altresì condannati al risarcimento del danno in favore di D'A.Ro., nella misura di Euro 5.000,00, oltre interessi. Definitivamente a carico dei convenuti soccombenti venivano poste le spese di lite sopportate dagli attori e le spese di CTU.

1.2. Avverso la sentenza n. 926/2018 e n. 112/2018, notificata il 18 maggio 2018, Al.Or. interponeva gravame con atto notificato il 15 giugno 2018, affidato a cinque motivi.

L'appello veniva iscritto al n. 1195/2018 R.G.A.G.

Con autonomo atto di impugnazione ritualmente notificato il 15 giugno 2018, Pe.Fr. gravava di appello entrambe le sentenze ridette, affidato a sei motivi. L'appello veniva iscritto al n. 1196/2018 R.G.A.G.

Eguale, AN.DA. e La.Sa. appellavano le due pronunce con atto di appello notificato il 15 giugno 2018 e affidato a sei motivi. L'appello veniva iscritto al n. 1198/2018 R.G.A.G.

Si costituivano Ar.Fi., D'A.Da., D'A.Ma. e D'A.Ro. chiedendo in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello secondo il disposto dell'art. 348-bis c.p.c., e comunque, il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese di lite.

All'udienza di trattazione del 14 novembre 2018 la Corte disponeva la riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, ex art. 350 c.p.c.

Indi, con ordinanza depositata con modalità telematiche il 21 novembre 2018, il Collegio rigettava l'istanza di inibitoria e riservava al merito la decisione in ordine al rinnovo della C.T.U.

Alla successiva udienza del 9 ottobre 2019 la difesa degli appellanti reiterava l'istanza di inibitoria allegando quale "fatto nuovo" il provvedimento di fissazione della vendita del compendio immobiliare adottato dal Giudice dell'esecuzione; in subordine, formulava istanza di sollecita definizione della causa.

Con ordinanza del 12 ottobre 2019 la Corte, in accoglimento dell'istanza di sollecita definizione della controversia, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 ottobre 2019.

Indi, all'udienza del 23 ottobre 2019 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la Corte assegnava la causa in decisione previa concessione del termine di giorni venti per il deposito di comparsa conclusionale e di ulteriore giorni venti per la memoria di replica.

Tutte le parti depositavano comparsa conclusionale e memoria di replica.

2. Le questioni preliminari 2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter cod. proc. civ. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018, n. 19333).

3. L'appello di Al.Or. (n. 1195/2018 R.G.A.G.) 3.1. Con il primo motivo di appello l'impugnante deduce "Erroneità delle sentenze impugnate di I grado n. 926/2018 e della conseguente n. 1112/2018". Rappresenta l'appellante l'erroneità della sentenza n. 926/2018 e, di conseguenza della sentenza n. 1112/2018, per avere il Tribunale cosentino ritenuto dimostrata la responsabilità civile di Al.Or.

"desumendola dalla circostanza contenuta nel pregresso procedimento penale svoltosi davanti al Tribunale per i minorenni di Catanzaro nel 2005, tra l'altro concluso con la dichiarazione di estinzione del reato" (cfr. atto di appello, pag. 6), e, più nello specifico, dalle dichiarazioni da costui rese al giudice minorile. Così facendo però, il Tribunale, sempre in thesi, avrebbe accolto la domanda risarcitoria in violazione dell'obbligo di parte attrice di dare prova dei fatti posti a fondamento della domanda e valorizzando dichiarazioni aliunde rese dal La. "allorquando era un minore di anni 16, verosimilmente rese nel timore del prosieguo di un procedimento penale e quindi per evitare detto procedimento, tant'è che lo stesso si è concluso con la dichiarazione di estinzione del reato esclusivamente perché era stata innestata nel processo penale la richiesta di messa alla prova, richiesta accolta in virtù di queste dichiarazioni di responsabilità" (cfr. atto di appello pag. 7), laddove la prova dei fatti posti a fondamento di una domanda risarcitoria agitata in sede civile "non solo si deve formare nel relativo procedimento, in questo procedimento civile, ma anche deve rispondere a criteri per come dire di valida e legittima attualità della prova raccolta" (cfr. atto di appello pag. 8), con la conseguenza che "è illogico ed erroneo elevare a piena prova nel giudizio civile che si conclude nell'anno 2018 le dichiarazioni rese da Al.Or. quando era ancora molto giovane e minore di età, tra l'altro rese in un contesto ben diverso ed in un procedimento giudiziario totalmente diverso" (cfr. atto di appello pag. 8). Il motivo è infondato.

Giova osservare che, nel ritenere pienamente provata la responsabilità di Al.Or., il Tribunale cosentino ha così motivato: "Con riferimento, in particolare a Al.Or., va osservato che lo stesso, secondo l'assunto attoreo risulta l'autore della violenza sessuale dalla medesima (D'A.Da., n.d.r.) subita. Nell'atto di citazione, infatti, gli istanti nel ricostruire cosa è accaduto durante il pomeriggio in cui si sarebbe consumata la violenza, hanno riferito che a causa della pioggia il gruppo di ragazzi, di cui faceva parte sia la D'A. che il La. si era rifugiato in un casolare in costruzione e qui, il La. dopo aver indotto l'istante a seguirlo dietro una colonna, l'avrebbe costretta a subire un atto di violenza sessuale completo.

Orbene tale ricostruzione dei fatti, non è stata contestata nello specifico dal convenuto, nella comparsa costitutiva, in cui lo stesso si limita a contestare essenzialmente la sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto e i danni asseritamente subiti dalle istanti, specie sotto il profilo del danno esistenziale.

Lo stesso convenuto, peraltro, dinanzi al Tribunale dei minori ha riconosciuto espressamente la sua responsabilità, per come risulta dal verbale di udienza del 22.05.07, dovendosi, pertanto, ritenere dimostrato l'assunto attoreo, quanto alle modalità con cui si sarebbe estrinsecata la violenza da parte del La. nei confronti della minore.

Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui il Giudice, ai fini della formazione del suo convincimento, è libero di utilizzare anche le prova raccolte in altri giudizi e può addirittura fondare su di esse il proprio convincimento (Trib. Di Piacenza 13.07.95; Trib. Reggio Emilia 1622/14)" (cfr. sentenza n. 926/2018 pag. 5 e ss.).

Ora, è lampante che il primo giudice ha ritenuto provata la responsabilità civile di Al.Or. per la violenza sessuale perpetrata ai danni di D'A.Da. per un duplice ordine di ragioni: per non avere il La. contestato il fatto e per averlo addirittura ammesso dinanzi al Tribunale dei minori.

Si tratta di plurime rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata. Orbene, dall'esame dell'atto di citazione in appello è agevole osservare come la ratio decidendi incentrata sulla non contestazione dei fatti non sia stata fatta oggetto di censura alcuna da parte dell'appellante. Ne discende, in adesione al noto insegnamento della Suprema Corte, che, "fermo l'onere per l'impugnante di censurare tutte le ragioni poste dal decidente a fondamento del proprio deliberato, allorché di esso ne sia impugnata solo una o alcune, ma non tutte, l'impugnante viene a trovarsi nella condizione di risultare privo di interesse, poiché quand'anche la proposta impugnazione dovesse trovare accoglimento in ordine all'unica o alle più rationes contestate, la decisione potrebbe pur sempre basare la propria fondatezza sulla ratio non contestata e

come tale rendere inutile le finalità del giudizio impugnatorio" (cfr. Cass. civ., 27 luglio 2017, n. 18641; conf. Cass. civ., 21 giugno 2017, n. 15350; Cass. civ., 18 settembre 2006, n. 20118).

Consegue da tanto, conclusivamente, la inammissibilità, per difetto di interesse, della censura in esame, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso la riforma della sentenza di primo grado in punto di accertamento dell'illecito.

3.2. Infondato è altresì il secondo motivo di appello con cui Al.Or. deduce "Gradatamente: ulteriore erroneità della sentenza n. 926/2018 e della conseguente sentenza n. 1112/2018".

Rappresenta l'appellante la erroneità della sentenza n. 926/2018 laddove statuisce che l'episodio di violenza in oggetto non poteva considerarsi "come un fatto isolato, ma come strettamente connesso ad una personalità incline alla violenza ed alla sopraffazione degli altri (...), che è a sua volta il frutto di un'educazione non adeguata" (cfr. sentenza n. 926/2018 pag. 10). Obietta l'impugnante che, a contrario, Al.Or. "1) ... non è affatto un giovane stabilmente deviato; 2) che i genitori svolgevano su di lui in maniera adeguata il proprio ruolo educativo" (cfr. atto di appello pag. 11), tanto potendosi evincere dalla Relazione socio familiare redatta da apposita equipe nel corso del procedimento d'innanzi al Tribunale dei Minori di Catanzaro. Evidenzia, ancora, l'appellante che al Tribunale cosentino vada rimproverato di non avere opportunamente considerato che "allorquando da giovane sedicenne Al.Or. avesse mostrato un atteggiamento esibizionistico tale da conseguentemente atteggiarlo a duro del gruppo, tutto ciò viene a coincidere con una normale forma di esuberanza esibizionistica minorile e quindi con una estemporaneità di costumanza tipica di milioni di giovani, che però non ha niente a che vedere con una personalità individuata come stabile continua e radicata criminosa criminale del giovane: attenzione ciò è riferito alla personalità di Al.Or. a prescindere dall'episodio per cui è causa all'epoca dei fatti, che si ripete fu meramente occasionale, veramente episodico ..." (cfr. atto di appello pag. 10 e ss.).

Così argomentando però l'impugnante non si confronta con la sentenza di primo grado, nella quale il Tribunale perviene a valutare la personalità del La. e ad escludere che l'episodio di violenza in oggetto potesse considerarsi come un fatto isolato, adeguatamente valorizzando il compendio probatorio offerto e, in primo luogo, le dichiarazioni rese nel corso del processo minorile da Va.Sp. che ha descritto Ro.La. "come una persona violenta, aggressiva, sguaiata capace di incutere timore agli altri" (cfr. sentenza n. 926/2018 pag. 9). Più in particolare, la Sp., in sede di sommarie informazioni, ha tracciato un quadro poco lusinghiero della personalità del La. definendolo "un porco", un soggetto che incuteva timore nei maschi, per il fatto che poteva percuoterli e nelle donne perché poteva usare violenza (intesa come timore di essere palpate nelle parti intime). Egualmente, il primo Giudice ha tenuto opportunamente in considerazione le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da Ba.Fa. che pure faceva parte del gruppo e che "ha detto, in sede di sommarie informazioni, che il La. era un duro, ritenendolo capace di fare una cosa del genere, anche perché apostrofava la D'A. come una "puttana", da quando si erano lasciati" (cfr. sentenza n. 926/2018 pag. 10). Questo quadro preoccupante non viene affatto scalfito dalla Relazione socio familiare redatta da apposita equipe nel corso del procedimento d'innanzi al Tribunale dei Minori di Catanzaro in epoca successiva alla perpetrazione dell'illecito per cui è controversia, posto che l'equipe è pervenuta alla conclusione che "... il comportamento di abuso sessuale, nello schema cognitivo del ragazzo, è parso caratterizzarsi come esperienza dissonante rispetto alla immagine di sé pubblica e al suo desiderato" unicamente sulla scorta dei colloqui effettuati con Al.Or. il quale, siccome del resto emerge dalla relazione socio-familiare in esame, ha comprensibilmente cercato di offrire di sé un'immagine rassicurante laddove, a contrario, le dichiarazioni dissonanti con tale immagine rese dai ragazzi sentiti nel corso del processo minorile sono connotate da spontaneità e terzietà e dunque idonee a descrivere adeguatamente la personalità violenta del La., desumibile, del resto, dall'atto di violenza sessuale perpetrato ai danni della D'A., che, lungi dal poter essere considerato "una normale forma di esuberanza esibizionistica minorile" addirittura "tipica di milioni di giovani", appare come un atto di violenza tanto più esecrabile perché

perpetrato ai danni di una giovanissima ragazza che all'epoca dei fatti era appena tredicenne (poco più di una bambina dunque).

3.3. Con il terzo motivo Al.Or. deduce "Gradatamente: erroneità totale delle statuizioni fissate dal Giudice di I Grado nella sentenza n. 1112/2018 a proposito della quantificazione della misura del danno biologico a carico delle attrici Ar.Fi. e D'A.Da., fissate sulla base delle deduzioni del CTU Dott. Bu.In. e comunque erroneità e comunque assoluta carenza di accettabile ausilio tecnico giuridico della CTU del dott. Bu. fissata a fondamento delle statuizioni del giudizio di I grado nella sentenza 1112/2018, e comunque necessità tecnico giuridica di una nuova CTU che porti definitiva chiarezza relativamente alla sussistenza o meno di postumi di danno biologico in capo alle istanti ed alla loro corretta quantificazione se sussistente".

Adduce l'appellante la erroneità della sentenza n. 1112/2018 in punto di determinazione della misura percentuale del danno biologico permanente pari al 25% quanto a D'A.Da. ed al 10% quanto alla di lei madre, Ar.Fi., alla quale il Tribunale sarebbe pervenuto recependo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio dott. Do.Bu., il quale "arriva alle sua conclusioni partendo dal presupposto fattuale che la Sig.ra D'A.Da. è stata vittima di 2 violenze sessuali nello stesso giorno da parte di due soggetti diversi, mentre il Giudice statuisce come esistente giuridicamente una sola violenza sessuale, contemporaneamente però applicando i criteri di quantificazione della misura del danno biologico fissati dal CTU per la Sig.ra D'A.Da. sulla base fattuale di 2 violenze sessuali subite dalla Sig.ra D'A." (cfr. atto di appello pag. 14).

In altri termini, a dire dell'appellante, il Tribunale, dopo aver escluso, perché non provato, l'episodio di violenza sessuale ai danni della D'A. da parte di Ma.Ge., ha poi integralmente recepito le risultanze della consulenza tecnica del dott. Bu. il cui presupposto fattuale era dato dalla circostanza per la quale Da.D'A. era rimasta vittima in un pomeriggio del mese di novembre del 2004 di due atti di violenza sessuale da parte di due diversi soggetti.

Ed ancora, a dire dell'appellante, le conclusioni del consulente sarebbero viziate per non avere il dott. Bu. tenuto conto che: a) in data 28 giugno 2014 Da.D'A. aveva contratto matrimonio; b) in data 5 aprile 2015 la sig.ra D'A. aveva dato alla luce un bambino e in data 28 febbraio 2018 aveva partorito una bambina. Ora, a dire del La., "Le bellissime circostanze riferite di felice sposa e di felice mamma della Sig.ra Da.D'A. veramente veramente difficilmente si conciliano col quadro caratteriale descritto dal Dott. Bu. di soggetto con tendenze al ritiro sociale, con indifferenza verso la propria vita, con gravi problemi di socializzazione, che evita rapporti sociali. Ripetesi tutte queste circostanze che chiaramente contrastano con le deduzioni del Dott. Bu. sul soggetto Da.D'A., non sono minimamente accennate nella CTU" (cfr. atto di appello pag. 15), si che, conclusivamente sul punto, "la CTU redatta dal Dott. Bu. è caratterizzata da deduzioni tecnico cliniche veramente errate e comunque lacunose, veramente poco valide, pertanto, ed apprezzabili giuridicamente" (cfr. atto di appello pag. 16).

Eguale, quanto alla perizia relativa alla persona di Ar.Fi., il CTU, oltre a muovere dal presupposto della duplice violenza sessuale, afferma che la sindrome depressivo ansiosa reattiva ebbe inizio del mese di novembre 2004 laddove nell'atto di citazione predisposto nell'interesse della sig.ra Ar. è dato leggere che ella venne a conoscenza degli eventi dopo un anno dal loro accadimento e quindi nel novembre 2005. La consulenza non tiene poi conto della preesistente condizione di depressione di Ar.Fi. siccome invece evidenziate dal primo consulente nominato dal Tribunale, dott. Fr.Ro..

Reputa la Corte che le articolate censure non siano fondate.

Muovendo dalle critiche all'operato del dott. Do.Bu. in ordine all'accertamento del danno biologico patito da Da.D'A., si rileva quanto segue.

In primo luogo, si osserva che, se è pur vero che il consulente parla di una doppia violenza sessuale subita da Da.D'A., è altrettanto indubbio che tanto avviene essenzialmente nella parte della relazione peritale

dedicata alla ricostruzione dei fatti², operata evidentemente sulla scorta della documentazione in atti e, in primis, dell'atto di citazione.

Nella parte della relazione dedicata al "NESSO CAUSALE TRA LA PATOLOGIA RISCONTRATA E LA VIOLENZA SESSUALE SUBITA NEL NOVEMBRE 2004" (cfr. pag. 7), nonché nella parte relativa alla determinazione del "GRADO PERCENTUALE DEL DANNO BIOLOGICO PERMANENTE DERIVATO DALLA MANIFESTAZIONE PSICOPATOLOGICA RISCONTRATA" (cfr. pag. 8), il consulente diagnostica la patologia da cui era affetta la sig.ra Da.D'A., vale a dire "Sindrome Depressivo-Ansiosa Reattiva, medio grave e Disturbo dell'Adattamento", ponendola in relazione etiologica con la violenza sessuale subita nel novembre 2004 (cfr. relazione peritale pag. 7: "Ed è indubbio che, nel nostro caso, la violenza sessuale subita nel novembre 2004 costituisca tale evento causale scatenante. Dal punto di vista medicolegale possiamo pertanto affermare che il trauma morale subito e lo stress conseguente hanno avuto il ruolo antecedente causativo del disturbo psichico di natura reattiva della perizianda. Nel caso della Signora D'A.Da., infatti, sono suffragati con ragionevole certezza tutti i criteri per la dimostrazione del nesso etiologico tra i due eventi: il grave trauma cui è stata ed è sottoposta la perizianda e la manifestazione psicopatologica che si è manifestata successivamente ed in conseguenza di questo evento. Tale quadro psicopatologico è reattivo e conseguente, quindi, alla violenza sessuale subita nel novembre 2004"). Indi, il dott. Bu. conclude nel senso che "il danno biologico permanente da ascrivere alla patologia reattiva e conseguente alla violenza sessuale nel novembre 2004 è del 25% (venticinqueper cento)" (cfr. pag. 8), precisando che "L'abuso sessuale è una ferita permanente, insanabile, che condiziona la vita successiva all'evento e le scelte personali, soprattutto sul versante emotivo-affettivo. L'esistenza di chi ha subito violenza sessuale resta segnata negativamente da quell'evento fortemente traumatico, che lede indelebilmente la persona, lascia ferite inguaribili e determina un lutto permanente difficilmente elaborabile" (cfr. pag. 8).

Alla luce delle considerazioni dell'ausiliario, che fa riferimento alla violenza sessuale subita dalla originaria parte attrice come "evento fortemente traumatico", è evidente che nulla autorizza a concludere nel senso che il consulente abbia determinato i postumi invalidanti permanenti "sulla base fattuale di 2 violenze sessuali", siccome infondatamente ritenuto dall'appellante Ro.La..

Quanto, poi, alla circostanza per la quale il dott. Bu. non avrebbe tenuto conto delle "bellissime circostanze riferite di felice sposa e di felice mamma della Sig.ra Da.D'A.", si osserva che, invero, il consulente ha dato conto di entrambe le circostanze. Ed infatti, a pag. 2 della relazione peritale si legge testualmente: "... In data 16/11/2005 la Sig.ra D'A. rivelava al suo fidanzato (attuale marito) la sua disavventura con una lettera ..." mentre a pag. 3 il consulente precisa che la D'A. aveva svolto attività lavorativa di commessa "dal 2011 fino all'epoca dell'inizio della gravidanza" ed è quindi logico ritenere che, pur non esplicitandolo, di esse abbia adeguatamente tenuto conto nel formulare le sue conclusioni.

Passando ora alle censure mosse all'operato del dott. Bu. relativamente alla perizianda Fi.Ar., si osserva quanto segue.

Quanto alla circostanza per la quale le considerazioni mediche del consulente sarebbero inficiate dall'erroneo presupposto della duplice violenza sessuale patita dalla figlia, valgono le considerazioni summenzionate alle quali per brevità ci si riporta. Relativamente all'affermazione che la sindrome depressivo ansiosa reattiva ebbe inizio del mese di novembre 2004 laddove nell'atto di citazione predisposto nell'interesse della sig.ra Ar. è dato leggere che ella venne a conoscenza degli eventi dopo un anno dal loro accadimento e quindi nel novembre 2005, è agevole osservare che ciò che rileva non è tanto accertare se la patologia si sia manifestata nel 2004 o nel 2005, ma se sussista o meno il nesso etiologico tra la patologia in parola e la violenza sessuale che ha interessato la figlia Da.. Al quesito non può che darsi risposta affermativa, siccome accertato dal CTU (cfr. relazione peritale, pag. 6: "La Signora Ar.Fi. è affetta da una "Sindrome Depressivo-Ansiosa Reattiva, medio - grave e Disturbo dell'Adattamento". Ed è indubbio

che, nel nostro caso, la violenza sessuale subita dalla figlia Da. nel novembre 2004 costituisca tale evento causale scatenante").

Non corrisponde al vero, infine, l'affermazione che la consulenza non tiene conto della preesistente condizione di depressione di Ar.Fi. siccome invece evidenziate dal primo consulente nominato dal Tribunale, dott. Fr.Ro.. Si osserva, a contrario, che il dott. Bu. scrive: "Va sottolineato che un quadro depressivo ansioso preesisteva all'evento per cui è causa. Ma è evidente che i gravi fatti che hanno coinvolto la figlia Da. hanno pesantemente aggravato lo stato psicopatologico già esistente" (cfr. pag. 8). È dunque indubbio che il consulente ha tenuto in debito conto la preesistente condizione di depressione della periziata ed ha, di conseguenza, concluso per un danno biologico permanente di natura psichica che incide sull'integrità della Ar. in misura del 10%, valutazione perfettamente coincidente con quella del primo CTU, dott. Fr.Ro.

La correttezza dell'operato del consulente dott. Bu. e delle conclusioni alla quali egli è giunto mediante un'indagine improntata a canoni di rigore scientifico, esclude la necessità di disporre la rinnovazione della CTU.

3.4. Con il quarto motivo di appello il La. deduce "Ulteriore erroneità della sentenza impugnata di I grado n. 926/2018 e della conseguente n. 1112/2018". Lamenta l'appellante la erroneità e la illogicità:

a. della liquidazione del danno operata dal Tribunale, da ritenersi "visibilmente esagerata ed addirittura aumentata da Euro 123.000,00 a Euro 130.000,00 e da Euro 23.000,00 a Euro 30.000,00; il ricorso alle Tabelle di Milano di tutta evidenza esageratamente elevate" (cfr. appello pag. 18);

b. del riconoscimento del danno in favore di D'A.Ma. e tanto perché "la Sig.ra Ma.D'A. è semplicemente costituito nella causa in una qual sorta di intervento che non costituisce posizione autonoma nel processo, e posto che tra l'altro la perizia acquisita agli atti del nominato CTU Dott. Fr.Ro. depositata il 12.09.2014, aveva escluso la presenza di danno biologico a carico della stessa per gli eventi in esame: danno biologico 0% conclude il Dott. Ro." (cfr. appello pag. 18); c. della liquidazione degli interessi legali maturati sulle somme dall'epoca del fatto al soddisfo, "posto che l'accertamento del danno biologico come da CTU avviene nell'anno 2015 e si acclara da parte del CTU (con tutte le riserve sulle deduzioni già espresse) come momento finale di un processo patologico iniziato negli anni e via via radicatosi, chiaramente escludendosi siffattamente che il danno possa partire nella sua interezza dall'evento occorso, cui consegue che riferire gli interessi al momento iniziale e non finale di tale processo patologico è assolutamente errato" (cfr. appello pag. 18 e ss.). Il motivo è infondato in tutti i profili in cui si articola.

Quanto alla censura sub a), non può non sottolinearsi, ancora una volta, come l'appellante non si confronti con la sentenza gravata di appello. Ed invero, il primo Giudice ha correttamente liquidato il danno biologico applicando le tabelle adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011. Più in particolare, il Tribunale, dopo aver liquidato in favore di Da.D'A. la somma di Euro 123.977,00 e in favore di Fi.Ar. la somma di Euro 23.046,00, tenuto conto della percentuale di invalidità e del valore del punto rapportato all'età del danneggiato, ha ritenuto di dover aumentare gli importi liquidati, portandoli rispettivamente a Euro 130.000,00 ed Euro 30.000,00, avuto riguardo alla sofferenza soggettiva provata (danno morale), ritenuta, quanto a Da., "particolarmente pregnante, in ragione dei rapporti con l'autore della violenza e della giovane età della vittima, circostanze che hanno reso più difficile l'accettazione dell'evento" (cfr. sentenza n. 1112/2018 pag. 7), e quanto alla madre, "per lo sconvolgimento della vita della famiglia in conseguenza dell'evento in oggetto, nonché delle ripercussioni che ne sono seguite, sia sul piano giudiziario, che, soprattutto sul piano delle dinamiche familiari, essendo, certamente, assai difficile per un genitore, accettare la violenza sessuale subita dalla figlia, nonché cercare di aiutare la stessa a metabolizzare e superare l'evento" (cfr. sentenza n. 1112/2018 pag. 8).

Orbene, a fronte di una così articolata motivazione, l'appellante si è limitato ad addurre genericamente l'esosità della quantificazione - peraltro, coerente con i parametri delle tabelle milanesi - senza però contrapporre argomentazioni logico-giuridiche in grado di incrinare il fondamento della decisione, sì che la censura si appalesa inammissibile perché carente di specificità.

Quanto alla censura sub b), si osserva che, diversamente da quanto addotto dall'appellante, con il suo intervento autonomo D'A.Ma. si è inserita nel processo già pendente fra le altre parti ed ha acquistato a sua volta la qualità di parte. Inconferente poi appare la obiezione dell'impugnante a cui dire "tra l'altro la perizia acquisita agli atti del nominato CTU Dott. Fr.Ro. depositata il 12.09.2014, aveva escluso la presenza di danno biologico a carico della stessa per gli eventi in esame: danno biologico 0% conclude il Dott. Ro." (cfr. appello pag. 18), posto che il primo Giudice ha riconosciuto e liquidato in favore di D'A.Ma. unicamente il danno morale.

Priva di pregio giuridico è infine la censura sub c), posto che il Tribunale cosentino, riconoscendo gli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, previa progressiva devalutazione della somma dall'epoca del fatto e quelli ulteriori fino al soddisfo, ha correttamente applicato i principi enunciati in materia dalla Suprema Corte.

3.5. Con l'ultimo motivo di appello Al.Or. ripropone l'eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per l'assoluta genericità dei fatti posti a fondamento dell'azione, nonché per l'assoluta incertezza ed indeterminatezza del petitum.

L'eccezione de qua è stata rigettata dal Tribunale che ha così motivato: "Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, evincendosi, nel caso di specie, da un esame complessivo e sistematico del libello introduttivo che il Giudice è chiamato a fare (cfr. Cass. Civ. 188/96), sia il petitum ossia la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli istanti, sia la causa petendi, ossia le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della domanda, avendo sostanzialmente gli attori basato la loro richiesta risarcitoria di danni diretti e riflessi, sui fatti di violenza ed abuso subiti da D'A.Da. nel 2004, allorquando la stessa era ancora minorenni" (cfr. sentenza n. 926/2018 pag. 5). Orbene, a dire a dire dell'appellante, la fondatezza della spiegata eccezione di nullità si desumerebbe proprio dalla motivazione spesa dal Tribunale per disattenderla, giacché "è lo stesso Giudice a confermare che per comprendersi la specificità del petitum, la validità e legittima causalità tecnico giuridica della vicenda e quindi della domanda, elementi essenziali dell'atto di citazione ex art. 163 e 164 c.p.c., ciò si determina NON dalla correttezza tecnica di tali elementi, ma si desume soltanto da una ricostruzione che il Giudice fa, che definisce esame complessivo del libello, il che sta a significare che il giudice giudica non su elementi specificatamente indicati nella domanda, ma ricostruendone l'intero contenuto" (cfr. atto di appello pag. 19). Il motivo non ha pregio giuridico e va disatteso.

Di vero, il Tribunale, all'esito dell'esercizio del potere di interpretazione della domanda, che costituisce mancipio esclusivo del suo sindacato di merito, ha correttamente ritenuto che la domanda risarcitoria non presentasse il denunciato vizio di nullità per indeterminatezza assoluta del petitum e della causa petendi, essendo essa chiaramente ed esaustivamente formulata nel petitum - esattamente individuato nella richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli istanti - e nella causa petendi - avendo, in buona sostanza, gli attori basato la loro richiesta risarcitoria sui fatti di violenza ed abuso subiti nel 2004 dall'allora minorenni D'A.Da..

L'appello proposto da Al.Or. va dunque integralmente rigettato.

4. L'appello di Pe.Fr. (n. 1196/2018 R.G.A.G.) 4.1. Con il primo motivo di appello Pe.Fr. deduce "Erroneità delle sentenze impugnate di I grado n. 926/2018 e della conseguente n. 1112/2018". Rappresenta l'appellante l'erroneità della sentenza n. 926/2018 e, di conseguenza della sentenza n. 1112/2018, per avere il Tribunale cosentino ritenuto dimostrata la responsabilità civile di Pe.Fr. "desumendola dalla

circostanza contenuta nel pregresso procedimento penale svoltosi davanti al Tribunale per i minorenni di Catanzaro nel 2005, tra l'altro concluso con la dichiarazione di estinzione del reato" (cfr. atto di appello, pag. 6), e, più nello specifico, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Pe.Fr. al giudice minorile. Così facendo però, il Tribunale, sempre in thesi, avrebbe accolto la domanda risarcitoria in violazione dell'obbligo di parte attrice di dare prova dei fatti posti a fondamento della domanda e valorizzando dichiarazioni aliunde rese dal Pe. "allorquando era un minore di anni 16 e poco più, verosimilmente rese nel timore del prosieguo di un procedimento penale e quindi per evitare detto procedimento, tant'è che lo stesso si è concluso con la dichiarazione di estinzione del reato esclusivamente perché era stata innestata nel processo penale la richiesta di messa alla prova, richiesta accolta in virtù di queste dichiarazioni di responsabilità" (cfr. atto di appello pag. 7), laddove la prova dei fatti posti a fondamento di una domanda risarcitoria agitata in sede civile "non solo si deve formare nel relativo procedimento, in questo procedimento civile, ma anche deve rispondere a criteri per come dire di valida e legittima attualità della prova raccolta" (cfr. atto di appello pag. 8), con la conseguenza che "è illogico ed erroneo elevare a piena prova nel giudizio civile che si conclude nell'anno 2018 le dichiarazioni rese da Pe.Fr. quando era ancora molto giovane e minore di età, tra l'altro rese in un contesto ben diverso ed in un procedimento giudiziario totalmente diverso" (cfr. atto di appello pag. 8). Il motivo è infondato.

Giova osservare che, nel ritenere pienamente provata la responsabilità di Al.Or., il Tribunale cosentino ha così motivato: "Con riferimento, invece, alla posizione di Pe.Fr., va evidenziato che dal verbale di udienza del 22.05.07 si evince chiaramente che anche il convenuto Pe.Fr. ammetteva le proprie responsabilità, avendo lo stesso riferito di aver sentito Da.D'A. che chiedeva aiuto e di aver trattenuto l'amica che voleva soccorrerla. Significativa, peraltro, è sotto tale profilo, la relazione redatta dagli operatori della (...) del 01.07.08, in cui è scritto espressamente che il Pe. ha "continuato a riconoscere la propria responsabilità nella vicenda di violenza sessuale", definendone, via via l'entità e le cause, precisando, altresì che entrambi, ossia sia il La. che il Pe. hanno compreso come un diverso comportamento di uno dei due avrebbe potuto evitarne il verificarsi, e che il La. si è mostrato dispiaciuto per il fatto che il suo comportamento abbia coinvolto il Pe., dicendo di comprendere che la sua posizione durante l'accaduto, era difficile, poiché da un lato si sentiva imbarazzato nell'interferire in una questione intima tra i due fidanzati e i suoi amici e dall'altro sentiva il dovere civico di farlo. Lo stesso Pe., anche nella comparsa costitutiva, riconosce di non aver assecondato le richieste di aiuto della ragazza, evidenziando di non averlo fatto, da un lato, per non intramettersi in quello che stava succedendo tra i due fidanzati; dall'altro per timore di subire ritorsioni da parte del La.. Assumono rilievo, sotto tale profilo, le dichiarazioni rese da Va.Sp. in sede di sommarie informazioni, la quale ha confermato la dinamica dei fatti così come descritta in citazione, evidenziando che l'amica Da., le aveva confessato di aver subito violenza sessuale da parte del La., ed ha precisato che il Pe. le aveva impedito di andare in soccorso dell'amica, e che quest'ultimo, nel trattenerla, le aveva detto "stai zitta e ferma altrimenti Ro. mi ammazza". La stessa Sp., sempre in sede di sommarie informazioni ha descritto la personalità del La. definendolo "un porco" (...), mentre il Pe. viene descritto come un ragazzo buono, non violento, né aggressivo, ed ha precisato che, a suo avviso, il Pe. ed il La. si erano messi d'accordo prima. D'altro canto, va osservato che il fatto stesso che il Pe. abbia detto "sta zitta e ferma altrimenti Ro. mi ammazza, implica la consapevolezza di ciò che stava succedendo e delle intenzioni del La., oltre che la paura di subire ritorsioni da parte dello stesso" (cfr. sentenza n. 926/2018). Ebbene, reputa la Corte che la motivazione in parte qua sia corretta e resista alle censure mosse dall'impugnante.

Ed invero, il primo giudice ha formato il suo convincimento opportunamente valorizzando le dichiarazioni rese da Pe.Fr. e da Sp. Valentina dinanzi al Tribunale dei minori e la relazione redatta dagli operatori della (...) sempre nel procedimento dinanzi al giudice minorile.

Tale metodo è perfettamente coerente con i principi vigenti in materia di c.d. prove atipiche. È infatti appena il caso di osservare che nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, è ammessa la possibilità che egli ponga a fondamento della decisione anche

prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione (ex multis, da ultimo, cfr. Cass. civ., 10 ottobre 2018, n. 25067: "il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cass. 20/01/2015 n. 840, Cass. 14/05/2013 n. 11555)"). In altri termini, nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Deriva da quanto precede che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito - con le altre risultanze del processo (v. Cass. civ., 26 giugno 2015, n. 13229), senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio (v. Cass. civ., 1 settembre 2015, n. 17392).

4.2. Con il secondo motivo Pe.Fr. deduce "Ulteriore erroneità delle sentenze impugnate di I grado n. 926/2018 e della conseguente n. 1112/2018". Evidenzia l'appellante la contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della sua condanna dacché il Tribunale dopo aver motivato a pag. 9 rigo 10 "non risulta, peraltro, provato che lo stesso (Pe.Fr., n.d.r.) fosse a conoscenza di ciò che stava realmente avvenendo e della gravità della violenza subita dalla D'A.", in un altro passaggio, a pag. 9 rigo 7 e rigo 8 motiva "che lo stesso non aveva voluto realmente voluto l'episodio di violenza, essendosi limitato a non ostacolare l'amico", e ne trae la conseguenza che "certamente illogico ed immotivato da parte del Giudice coinvolgere nella responsabilità per l'evento che statuisce come violenza sessuale Pe.Fr., seppure dandogli una colpa del 30% del totale in concorrenza con gli altri, a semplice considerazione che è lo stesso Giudice che per altro verso spiega che non vi è la minima prova che Pe.Fr. fosse realmente a conoscenza di ciò che stava realmente accadendo" (cfr. atto di appello pag. 9), donde, sempre in thesi, la erroneità della statuizione di condanna "per fatti cui non si è partecipato né fattualmente né coscientemente" (cfr. appello pag. 10). Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento.

L'esame della motivazione posta dal Tribunale a fondamento della sua decisione in ordine alla ritenuta responsabilità del Pe. non lascia adito a dubbio alcuno: il primo Giudice imputa al Pe. di aver concorso alla perpetrazione dell'illecito ai danni di Da.D'A. non già quale autore materiale della violenza sessuale, ma quale soggetto che ben avrebbe potuto impedire la violenza, se avesse soccorso la vittima e permesso anche alla sua amica, Sp.Va., di soccorrerla. Quanto alla circostanza per la quale il Pe. era perfettamente consapevole di ciò che stava accadendo tra il La. e la D'A. dietro una colonna del casolare in costruzione in cui il gruppo di ragazzi si era rifugiato, è sufficiente richiamare il passo della motivazione, peraltro non specificamente censurato dall'appellante, in cui il Tribunale cosentino scrive: "D'altro canto, va osservato che il fatto stesso che il Pe. abbia detto "sta zitta e ferma altrimenti Ro. mi ammazza", implica la consapevolezza di ciò che stava succedendo e delle intenzioni del La., oltre che della paura di subire ritorsioni da parte dello stesso" (cfr. sentenza n. 926/2018 pag. 7).

Trattandosi di convincimento coerente con le risultanze probatorie, non vi è dubbio che correttamente il Tribunale abbia concluso per la civile responsabilità del Pe., pur graduandola nella misura del 30%.

4.3. Con il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di appello Pe.Fr. ripropone pedissequamente le censure mosse con il terzo, il quarto e il quinto motivo dell'atto di appello interposto da Al.Or..

I motivi sono infondati per le ragioni ampiamente esposte ai punti 3.3., 3.4. e 3.5. della presente sentenza a cui integralmente si rimanda per ragioni di economia processuale. L'appello proposto da Pe.Fr. va dunque integralmente rigettato.

5. L'appello di AN.DA. e di La.Sa. (n. 1198/2018 R.G.A.G.) 5.1. Con il primo motivo gli appellanti AN.DA. e La.Sa., genitori di Ro.La., deducono "Erroneità della sentenza n. 926/2018 e della conseguente sentenza n. 1112/2018".

Gli impugnanti ripropongono l'eccezione di carenza di legittimazione passiva al processo per avere le attrici citato i genitori di Al.Or. "nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio, minore all'epoca dei fatti" chiedendone la condanna "in qualità di genitori esercenti la potestà all'epoca dei fatti sui figli minori", sebbene, alla data di notifica dell'atto di citazione, essi non esercitassero più la potestà genitoriale sul figlio Ro.La. già maggiorenne.

Il primo giudice ha disatteso l'eccezione in parola richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte che "ha chiarito che la responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei minori, ai sensi dell'art. 2048 c.c., può concorrere con quella degli stessi minori fondata sull'art. 2043 c.c., se capaci di intendere e volere (cfr. cass. civ. 8263/96), dovendo pertanto ritenersi, da un lato sussistente la legittimazione passiva di Pe.Fr. e Al.Or., essendo, ormai maggiorenni all'epoca della proposizione del giudizio, dall'altra quella dei genitori, in proprio, ai sensi dell'art. 2048, e non quali genitori esercenti la potestà sul minore" (cfr. sentenza n. 926/2018 pag. 11). E che le parti attrici avessero chiesto la condanna degli appellanti AN.DA. e La.Sa. per fatto proprio si desume agevolmente dalle conclusioni prese nell'atto di citazione introduttivo del giudizio laddove è richiesta la condanna, tra gli altri, di Al.Or. in proprio (sub n. 1 delle conclusioni), dunque ai sensi dell'art. 2043 c.c., e dei suoi genitori AN.DA. e La.Sa., esercenti la potestà all'epoca dei fatti sul figlio minore, (sub 2 delle conclusioni), e quindi ai sensi dell'art. 2048 c.c., che appunto disciplina la responsabilità civile dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori e tale era Ro.La. alla data dell'illecito (novembre 2004). 5.2. Con il secondo motivo gli impugnanti deducono "Ulteriore erroneità della sentenza n. 926/2018 e della conseguente sentenza n. 1112/2018".

Lamentano gli appellanti, riproponendo in buona sostanza le argomentazioni poste da Ro.La. a supporto del secondo motivo del suo atto di appello (v. sopra sub 3.2.), che il Tribunale abbia ravvisato la responsabilità genitoriale muovendo "da un presupposto motivazionale errato quanto al ruolo educativo degli stessi sul figlio Ro." (cfr. atto di appello pag. 11) laddove, a contrario, se il primo giudice avesse dato anche attenzione alla Relazione socio-familiare predisposta da apposita equipe nel corso del procedimento d'innanzi al Tribunale dei Minori di Catanzaro, avrebbe potuto desumere che Ro.La. non era soggetto abitualmente dedito "a criminosa vita" (cfr. atto di appello pag. 8) e, soprattutto, che i genitori del La. "sono persone in grado di svolgere in maniera adeguata il proprio ruolo educativo, il che sta a significare che gli stessi sono persone in grado di svolgere in maniera adeguata il proprio ruolo educativo, il che sta a significare che l'educazione familiare data al Al.Or. dai suoi genitori odierni appellanti già all'epoca dei fatti è perfettamente adeguata al ruolo dovuto - dato dai suoi genitori, ed in questo contesto di adeguata educazione familiare egli si trovava all'epoca dei fatti" (cfr. atto di appello pag. 9).

Con il terzo motivo gli istanti censurano di erroneità la sentenza di primo grado per avere ritenuto i genitori del La. "seccamente ed automaticamente" responsabili ai sensi dell'art. 2048 c.c., senza considerare che "l'evento per cui è causa è fine a se stesso, cioè è episodico, e come tale non è ascrivibile a mancanza di adeguata educazione familiare, ma piuttosto ad un fatto isolatamente dissonante spiega l'Equipe socio familiare" (cfr. atto di appello pag. 12).

I due motivi che, com'è lampante, mirano a censurare la statuizione di responsabilità civile dei genitori del La., ex art. 2048 c.c., sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.

Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale cosentino che, ben lungi dal dichiarare "seccamente ed automaticamente" la responsabilità dei genitori per l'evento posto in essere dal figlio, siccome lamentato dagli impugnanti, ha piuttosto ritenuto non raggiunta dai genitori del La. la prova positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza

adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. In tal senso, ha evidenziato come alla luce delle evenienze istruttorie di cui si è ampiamente sopraadetto (Relazione redatta dagli operatori della (...), sommarie informazioni rese da Va.Sp. e da Fa.Ba.), l'episodio di violenza in oggetto perpetrato da Ro.La. non potesse considerarsi come un fatto isolato, ma come strettamente connesso ad una personalità incline alla violenza ed alla sopraffazione degli altri, "che è a sua volta il frutto di un'educazione non adeguata" (cfr. sentenza n. 926/2018 pag. 10).

Un così convergente quadro probatorio non può essere in modo alcuno scalfito dalla Relazione socio-familiare richiamata dagli appellanti e redatta nell'anno 2007. Se è pur vero, infatti, che gli operatori dell'equipe danno atto che "I genitori del giovane sono sembrate persone in grado di svolgere in maniera adeguata il proprio ruolo educativo e consentire allo stesso di perseguire i propri obiettivi di positiva integrazione sociale e lavorativa", è altrettanto vero però che da una relazione predisposta dopo circa tre anni dai fatti per cui è causa non è possibile trarre la prova positiva che i genitori di Ro.La. avessero dato al figlio una buona educazione ed avessero esercitato su di lui una vigilanza adeguata già all'epoca della perpetrazione dell'illecito consumatosi nel novembre 2004.

5.3. Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo di appello AN.DA. e La.Sa. ripropongono pedissequamente le censure mosse con il terzo, quarto e quinto motivo dell'atto di appello interposto da Al.Or..

I motivi sono infondati per le ragioni ampiamente esposte ai punti 3.3., 3.4. e 3.5. della presente sentenza a cui integralmente si rimanda per ragioni di economia processuale. L'appello proposto da La.Sa. e da AN.DA. va dunque integralmente rigettato.

6. Le spese di lite

6.1. Le spese di lite dell'appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui ai DD.MM. n. 55/2014 e n. 37/2018 (scaglione da Euro 52.001 a Euro 260.000), esclusa la fase istruttoria perché non tenuta, con l'aumento ex art. 4, comma 2, per la presenza di più parti aventi stessa posizione. Esse vanno poste a carico degli appellanti in solido tra loro, con distrazione, ex art. 93 c.p.c..

6.2. Sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sugli appelli proposti da AL.OR., PE.FR., LA.SA., AN.DA. nei confronti di AR.FI., D'A.DA., D'A.MA., D'A.RO. con atti ritualmente notificati avverso la sentenza n. 926/2018 resa dal Tribunale di Cosenza il 19 aprile 2018 e pubblicata in pari data, e la sentenza n. 1112/2018 resa dal Tribunale di Cosenza il 12 maggio 2018 e pubblicata in pari data, così provvede:

- rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma integralmente le sentenze impugnate;
- condanna Al.Or., Pe.Fr., La.Sa. e AN.DA., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello in favore di Ar.Fi., D'A.Da., D'A.Ma. e D'A.Ro., che liquida in Euro 18.078,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Ma.Co., dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Così deciso in Catanzaro il 18 dicembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2020.